COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

43.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3603);

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333) 415

PRESIDENTE 415, 419, 420, 421

AZIMONTI 420

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . 416, 417, 420

BORRA 420

CAMBA 420

DELLA BRIOTTA 421

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 420

GRAMEGNA 420

PICCINELLI 420

La seduta comincia alle 10,30.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti (3603) *(Approvato dalla X Commissione permanente del Senato);* e delle proposte di legge Ianniello: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390); Foschini: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918); Polotti e Della Briotta: Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti », già approvata dalla X Commissione del Senato, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ianniello: « Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato

iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione »; Foschini: « Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione »; Polotti e Della Briotta: « Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

Comunico che hanno espresso parere favorevole al disegno di legge ed alle proposte di legge oggi in esame le Commissioni IV e V.

L'onorevole Bianchi Fortunato ha facoltà di svolgere la relazione.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Allo scopo di far comprendere meglio la portata del provvedimento in esame, ritengo opportuno procedere ad una rapida sintesi della situazione, al 31 dicembre 1968, del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti.

Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto trae origine dalla legge 25 marzo 1919, n. 467, con il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, che, malgrado le ripetute modificazioni successive, nelle sue linee essenziali ne costituisce tuttora la base normativa.

Particolare interesse per la loro rilevanza hanno la legge 28 luglio 1961, n. 830, che, eliminando la legislazione precedente, dette al Fondo, mediante notevoli innovazioni e perfezionamenti, una nuova struttura e disciplina, e la legge 28 marzo 1968, n. 376, che ha equiparato i trattamenti minimi a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria e ha modificato le condizioni richieste per il diritto alle pensioni indirette e di riversibilità.

Il Fondo di previdenza ed il relativo Fondo di integrazione sono gestiti dall'INPS e ad essi sovraintende un apposito comitato di vigilanza.

È obbligatoriamente iscritto allo speciale Fondo di previdenza: *a*) il personale di ruolo in prova o in pianta stabile dipendente da aziende pubbliche o private esercenti pubblici servizi di trasporto (i ferrovieri, i tranvieri, il personale delle linee di navigazione interna, delle filovie, delle autolinee e delle funivie) assimilabili per atto di concessione alle ferrovie per le quali sia stato riconosciuto dal Ministero dei trasporti un fabbisogno di personale superiore a 25 dipendenti; *b*) il personale effettivo o in servizio continuativo dipendente da aziende pubbliche o private esercenti autoservizi di linea o filovie con non oltre 25 agenti; *c*) il personale avventizio di altre aziende di non oltre 25 unità esercenti pubblici servizi di trasporto diversi da quelli di cui al punto precedente.

Sono esclusi dal Fondo i dirigenti, il personale addetto ai servizi affidati, con approvazione governativa, a privati appaltatori o sussidiari dell'esercizio dei trasporti, il personale avventizio dipendente da aziende di cui alla lettera *a*) e quello assunto occasionalmente per esigenze saltuarie ed eccezionali.

I contributi attuali sono fissati nella misura del 19-20 per cento, di cui rispettivamente l'uno per cento a favore del Fondo di previdenza ed il 18-20 per cento (14,55 per cento a carico delle aziende e 4,65 per cento a carico dei lavoratori) a favore del Fondo di integrazione.

Il Fondo di previdenza, retto con il sistema di capitalizzazione, liquida la pensione base. Il Fondo di integrazione, retto con il sistema di ripartizione, liquida gli assegni integrativi.

Tra le prestazioni vi è innanzitutto la pensione di anzianità. Essa spetta agli iscritti che, cessati dal servizio sia pure a domanda, abbiano compiuto i sessanta anni di età (cinquantacinque anni se donne) e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.

È prevista per l'azienda la facoltà di collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che abbiano compiuto almeno i cinquantacinque anni di età e abbiano contribuito al Fondo per almeno quindici anni. In tale caso, l'azienda è tenuta a versare al Fondo, in unica soluzione, i contributi relativi al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età degli agenti, nonché il valore tecnico di copertura delle mensilità di pensioni corrispondenti al periodo intercorrente tra la data di collocamento in quiescenza e quella in cui l'agente compirà il sessantesimo anno di età.

La pensione di invalidità spetta agli iscritti al Fondo di qualunque età, i quali possano far valere almeno dieci anni di effettiva contribuzione e siano stati riconosciuti inabili alla qualifica rivestita.

Per alcune categorie di agenti, è richiesto altresì l'esonero dal servizio a causa dell'invalidità, e ciò a prescindere dal fatto che possano essere o meno adibiti ad altri servizi presso l'azienda.

Si prescinde, invece, dal periodo di iscrizione, qualora l'invalidità sia conseguente a causa di servizio. In questo caso, la pensione

viene liquidata sulla base di un numero di anni di servizio non inferiore a venticinque.

La misura annua delle pensioni di anzianità e di invalidità è fissata in tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio prestato per quanti sono gli anni di servizio utili ai fini del trattamento di pensione, maggiorata di un decimo per ogni persona a carico (la stessa norma vigente prima della legge 30 aprile 1969, n. 153).

TOGNONI. Come è possibile ?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Vedremo dopo.

Qualche collega può domandarmi su quale percentuale della retribuzione si collocano questi quarantesimi. Aggiungo subito che essi si collocherebbero, sembra, sull'intera retribuzione; ma mi permetto fin d'ora di nutrire delle riserve, perché quella retribuzione, assoggettata a contribuzione, di fatto non è considerata a base del trattamento pensionistico.

La pensione di riversibilità (o pensione indiretta) spetta ai superstiti (vedova o figli) del pensionato o dell'iscritto che, al momento della morte, possa far valere dieci anni di contribuzione oppure sia deceduto per causa di servizio qualunque ne sia l'anzianità assicurativa. In mancanza dei predetti superstiti beneficiarî, spetta una pensione indiretta ai genitori che possano far valere determinati requisiti.

Agli iscritti che cessano dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione è concessa la facoltà di chiedere la liquidazione della propria posizione assicurativa presso il Fondo (previa costituzione del conto individuale nell'assicurazione generale obbligatoria e restituzione di una somma pari all'uno per cento della retribuzione complessiva assoggettata a contribuzione durante il periodo di iscrizione al Fondo stesso) ovvero di proseguire tale iscrizione mediante versamenti volontari ove possa far valere almeno cinque anni, anche non continuativi, di contribuzione al Fondo.

La ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria può essere richiesta anche dai superstiti di iscritti deceduti senza aver conseguito i requisiti particolare trattamento pensionistico, qualora per essi sussista il diritto a pensione nella stessa assicurazione.

Nel 1968 risultavano iscritti al Fondo 101.000 lavoratori. Il gettito contributivo nello stesso anno è stato di 37.953 milioni. Risultavano in corso di pagamento 20.432 pensioni di anzianità, per lire 20.931.952 e per un importo medio di lire 1.024.470; 9.593 pensioni di invalidità, per lire 8.882.784 e per un importo medio di lire 925.965; 17.807 pensioni ai superstiti, per lire 6.746.005 e per un importo medio di lire 978.840.

Il disegno di legge n. 3603, approvato dalla Commissione lavoro del Senato il 7 agosto 1971, si propone di risolvere i numerosi problemi insorti nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio 1961 a tutto il 1969 nel settore della previdenza autoferrotranviaria e di introdurre i nuovi criteri fissati nella legge 30 aprile 1969, n. 153, con particolare riferimento alle pensioni di riversibilità e alle maggiorazioni per carichi familiari; prevede inoltre l'istituzione delle pensioni di anzianità.

Uno dei problemi specifici cui il disegno di legge intende dare una definitiva soluzione è quello riguardante la contribuzione al Fondo da parte delle aziende. Nella relazione che lo accompagna si rileva tra l'altro che attualmente le inadempienze contributive fanno salire il debito a oltre 50 miliardi di lire.

Si pone in proposito al nostro esame la dettagliata normativa dei primi quindici articoli. L'articolo 1 disciplina *ex novo* le attribuzioni del Comitato di vigilanza, riconoscendogli anche quella di fare proposte nell'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'articolo 2 dichiara il Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Con l'articolo 3 viene soppresso il Fondo di integrazione e vengono trasferite da detto Fondo al Fondo di previdenza, riorganizzato tecnicamente con il sistema di ripartizione, tutte le passività ed attività a far tempo dal primo gennaio dell'anno di entrata in vigore della legge, e cioè dal 1° gennaio 1971, in quanto è volontà unanime procedere in breve tempo all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

L'articolo 4 riordina il campo di applicazione, definendo i soggetti obbligatoriamente iscritti al Fondo e quelli che ne sono tassativamente esclusi.

Quanto all'articolo 5, preferisco soprassedere per il momento alla sua illustrazione, in quanto essa dovrà essere collegata a quella relativa agli articoli 16 e 17.

L'articolo 6 indica la misura dell'aliquota contributiva, elevando dal 19,20 al 24 per cen-

to il contributo dovuto al Fondo di previdenza.

L'articolo 7 riguarda la contribuzione durante i periodi di assenza dal servizio e il riconoscimento di tali periodi ai fini previdenziali; l'articolo 8 la responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende. Gli articoli seguenti, fino al 14 compreso, tentano di ovviare a tutta una serie di grosse inadempienze da parte delle aziende.

L'articolo 15 disciplina la prescrizione dei contributi e l'automaticità delle prestazioni.

Gli articoli 16 e 17 ci impongono invece un esame più dettagliato, specie in considerazione del collegamento con l'articolo 5, contenente una lunga elencazione dei vari elementi della retribuzione.

Senza entrare nel particolare per quanto riguarda l'inevitabile e necessario aggiornamento che di anno in anno deve essere operato a tal proposito, vorrei rilevare come il legislatore, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aveva espresso la chiara volontà di definire in modo organico tutto ciò che si dovesse intendere come retribuzione da assoggettare ai contributi e quale dovesse essere invece la retribuzione da considerare agli effetti delle prestazioni.

Siamo informati che gran parte dei fondi sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria è da ritenersi sganciata da questo parametro di base. Già da tempo si intende porre fine a tutte le diatribe ed alle discussioni sul sistema previdenziale italiano, almeno per quanto si riferisce ai lavoratori disciplinati da contratto collettivo di lavoro.

Desidero ora considerare l'interruzione dell'onorevole Tognoni effettuata mentre accennavo alla misura annua delle pensioni di anzionità e di invalidità, fissata in tanti quarantesimi della retribuzione quanti sono gli anni di servizio utili al trattamento pensionistico. Rispondo all'onorevole Tognoni che, se si esaminano gli articoli 5, 16 e 17, è facile riscontrare come, di fatto, non vi sia completa corrispondenza tra la retribuzione considerata agli effetti del trattamento pensionistico e quella assoggettata a contributo. Ma c'è di più. Infatti, la norma è talmente farraginosa che, a sei mesi dalla denunzia da parte delle aziende all'INPS di tutto ciò che è stato corrisposto nelle varie voci, l'INPS deve comunicare alle aziende quali di quelle voci sono considerate agli effetti pensionistici; le aziende a loro volta dovranno informare il lavoratore assicurato.

Questo è il problema che si pone alla Commissione ed al Governo. Evidentemente, la Commissione dovrà tenere presenti tutte le istanze e tutte le fasi conclusive degli accordi sindacali, da cui trae origine il disegno di legge, ma dovremmo anche riuscire a ridurre a sintesi tutte le particolari attese delle categorie interessate.

Stiamo ricevendo pressioni affinché sia urgentemente approvato questo provvedimento; e, poiché siamo alla vigilia di un incontro con il titolare del dicastero del lavoro, è necessario che anche questo provvedimento venga considerato come un aspetto fondamentale di tutto l'impegno successivo del Parlamento e del Governo, in materia pensionistica, senza dimenticare il contesto delle leggi di riforma che faticosamente ed unanimemente sono state varate nel nostro paese. Per questo motivo ho voluto agganciare l'articolo 5 agli articoli 16 e 17.

L'articolo 18 contiene norme sul momento successivo degli accordi aziendali in materia di retribuzioni, stabilendo la decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali. È il medesimo discorso che vale per gli articoli 5, 16 e 17.

L'articolo 19 contiene la normativa riguardante le pensioni ai superstiti, mentre l'articolo 20 ne contiene la nuova misura.

L'articolo 21 contiene norme sull'assegnazione di pensioni indirette.

Il Senato ha poi voluto introdurre nel disegno di legge, nonostante l'opposizione del sottosegretario De Marzi, l'articolo 22, che prevede la liquidazione di una indennità *una tantum* di un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile alla titolare che passi a nuove nozze.

L'articolo 23 prevede la riconsiderazione di casi di pensione ai superstiti di lavoratori deceduti prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge.

L'articolo 24 prevede la maggiorazione della pensione per il coniuge ed i figli a carico, cioè recepisce le norme della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 25, di grande portata, prevede la rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, mentre l'articolo 26, relativo alla rivalutazione delle pensioni di riversibilità, è stato rielaborato dall'altro ramo del Parlamento.

Gli articoli 27 e 28 riguardano la concessione delle nuove pensioni supplementari per il servizio militare di leva attraverso l'accreditamento dei contributi calcolati in base alle

nuove norme generali, e le pensioni supplementari relative al periodo di servizio militare prestato come richiamato o trattenuto alle armi dal 10 giugno 1940 al 15 ottobre 1946.

L'articolo 30 tende ad istituire la pensione di anzianità con gli stessi criteri previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria; l'articolo 31 disciplina il trattamen'o ai pensionati durante i periodi di rioccupazione. L'articolo 32 concerne invece la perequazione automatica delle pensioni, mentre l'articolo 33 detta disposizioni circa la liquidazione della posizione assicurativa di quei soggetti che giungano al traguardo dell'età pensionabile senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico del Fondo, oppure di coloro che interrompano il proprio rapporto di lavoro prima di aver conseguito gli stessi titoli.

I successivi articoli, fino al quarantesimo incluso, contengono disposizioni di carattere speciale e sono riuniti in un apposito capo. Il primo di essi, l'articolo 34, si riferisce al riscatto previdenziale dei periodi di studio universitario e dei periodi di navigazione richiesti per l'acquisizione di qualifiche professionali; l'articolo 35 prende invece in considerazione i riscatti previdenziali relativi a periodi non coperti dal particolare Fondo speciale sostitutivo degli addetti ai servizi di trasporto. L'articolo 36 prevede alcuni casi di esclusione dalla prosecuzione volontara della contribuzione; l'articolo 37 riguarda i casi di rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo, mentre l'articolo successivo crea una normativa relativa al cumulo della pensione liquidata in caso di invalidità o morte per causa di servizio con la rendita di infortunio. L'articolo 39 prevede l'arrotondamento della rata mensile della pensione e le modalità di corresponsione delle rate stesse. L'articolo 40 concerne la liquidazione in capitale in favore del Fondo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria riferibili a periodi riscattati agli effetti della previdenza autoferrotranviaria.

Infine, gli ultimi articoli dettano le norme relative all'immissione, nel comitato di vigilanga speciale del Fondo, di un rappresentante del Ministero dell'interno munito di qualifica non inferiore a direttore di sezione, o di qualifica equiparata, ed all'entrata in vigore del presente disegno di legge con tutte le abrogazioni di rito.

Concludendo, il mio parere, in linea di massima, è favorevole ad una sollecita approvazione del progetto di legge al nostro esame: la mia esposizione ha inteso mettere a fuoco rapidamente l'anomalia – ormai la definisco tale – relativa al concetto di retribuzione da considerare, rispettivamente, agli effetti contributivi e a quelli della prestazione. Dal mio punto di vista di legislatore, infatti, la retribuzione dovrebbe essere sempre considerata uniformemente a tali effetti. Il lavoratore che versi i contributi calcolati su una determinata base ha il diritto di esigere il riconoscimento di una prestazione rapportata alla sua retribuzione assoggettata a contributo, nessun elemento escluso: in caso contrario, infatti, noi creeremmo delle sperequazioni. Inoltre, a mio giudizio, contro questa norma potrebbe essere sollevata eccezione di incostituzionalità, ed un eventuale ricorso innanzi alla Corte costituzionale potrebbe far crollare tale impalcatura, pur da noi eventualmente definita valida: errando, a mio avviso, in relazione alle perentorie norme sulla assicurazione generale obbligatoria, le quali sono poste a base di tutti i fondi sostitutivi.

È quindi evidente che questa fase di *impasse* potrà essere superata solo con un atto di volontà da parte del Parlamento: in ogni caso, io sollecito una pausa di meditazione in quanto credo nei princìpi fondamentali che sostengono attualmente – e dovranno sostenere anche in futuro – il sistema previdenziale italiano.

Mi rimetto dunque alla Commissone: era però mio dovere enucleare, dal disegno di legge in esame, questa anomalia, dichiarando fin d'ora che riproporrò questa tesi ogniqualvolta, mediante progetti di legge particolari, si intenderà operare in maniera difforme ai criteri generali stabiliti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione, che ha richiamato la nostra attenzione su un problema già emerso in sede di elaborazione della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Vorrei ora sottoporre ai colleghi una questione: il ministro mi comunicherà nel pomeriggio il giorno in cui sarà disponibile per la discussione sul problema generale delle pensioni. Io sarei quindi del parere di sottomettere alla Commissione in quella sede l'impostazione emersa oggi dalla relazione dell'onorevole Fortunato Bianchi, affinché sul tema in esame (concernente settori ritenuti di natura strettamente particolare, quasi corporativistica, dagli interessati, ma che noi dobbiamo considerare nel contesto della solidarietà sulla quale si basa il nostro sistema previdenziale) si possa pervenire ad un orien-

tamento di massima, suscettibile di assumere in seguito il carattere di binario sul quale avviare l'azione futura della Commissione.

GRAMEGNA. Alcune delle osservazioni dal relatore vanno valutate nel merito e, in particolare, ad esse se ne dovrebbero aggiungere delle altre, intese ad apportare un miglioramento al testo approvato dal Senato. Ciò sia perché ci viene imposto da esigenze avanzate dalle categorie interessate, sia perché lo richiede la natura parlamentare dell'organo di cui facciamo parte. Contemporaneamente, ci dovrebbe essere la dichiarazione di volontà politica dell'altro ramo del Parlamento volta a procedere rapidissimamente all'approvazione delle modifiche da noi apportate. A queste condizioni ritengo opportuno che si prosegua già da oggi nella discussione sulle linee generali, riservandoci naturalmente, in sede di esame dei singoli articoli, di apportare i necessari miglioramenti.

PRESIDENTE. Inviterei gli onorevoli colleghi ad esprimere il loro parere sul problema pregiudiziale sollevato dall'onorevole Gramegna, evidentemente riservandosi di intervenire in una fase successiva allorché si procederà alla discussione nel merito del disegno di legge.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Faccio rilevare all'onorevole Gramegna che l'altro ramo del Parlamento senza dubbio ribadirà la sua volontà politica di procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge al nostro esame; e a conferma di ciò mi permetto di ricordare a me stesso prima che ai colleghi che tale provvedimento, presentato al Senato il 6 luglio scorso, dopo appena un mese era già stato approvato.

DE MARZI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prima di entrare nel merito di una discussione vera e propria, desidero ricordare come il provvedimento al nostro esame sia stato il frutto di lunghe vicissitudini, in quanto, dopo la sua stesura, non si riusciva a farlo varare in sede di Consiglio dei ministri a causa di difficoltà di concerto con altri ministeri. Infine, dopo sei mesi di insistenze e pressati dalle continue agitazioni sindacali, siamo riusciti a presentarlo al Senato, il quale, proprio in considerazione di tale urgenza, ha proceduto senza indugio alla sua approvazione. Ricordo, altresì, che il testo fu discusso in sede di Comitato ristretto alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in quella sede il problema fu visto in un quadro più ampio di carattere generale, interessante, tra l'altro, anche il provvedimento relativo agli elettrici.

Proprio in considerazione di tale carattere più ampio, riterrei opportuno attendere l'intervento del Ministro del lavoro, altrimenti si renderebbe necessario approvare il provvedimento così come ci perviene dal Senato.

Per concludere vorrei rilevare che l'articolo 42 del disegno di legge al nostro esame, allorché prevede la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'interno al comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, potrebbe dar luogo a notevoli difficoltà in considerazione sia del fatto che anche altri ministeri hanno chiesto di poter inserire un loro rappresentante, sia dell'esigenza di dover mantenere una maggioranza di lavoratori.

BORRA. Pur essendo d'accordo sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge al nostro esame, così atteso dalle categorie interessate, non posso non riconoscere un fondamento alle osservazioni del relatore, che potrebbero essere utilmente affrontate insieme col ministro nel prossimo dibattito sui problemi pensionistici.

In tal modo, non si ritarderebbe in maniera eccessiva ed ingiustificata l'approvazione di questo provvedimento, ma nello stesso tempo si potrebbero definire delle posizioni di principio, nell'interesse medesimo degli operai, che, certamente, non sarebbero i beneficiarî di quelle misure privilegiate che le anomalie della disciplina di certi fondi speciali consentono.

CAMBA. Intervengo soltanto per sottolineare che così stando le cose il gruppo liberale non ha difficoltà ad accedere alla richiesta di posticipare, sia pure per un brevissimo lasso di tempo, il proseguimento della discussione.

AZIMONTI. Desidero anticipare, come relatore presso la Commissione trasporti del parere sul provvedimento, che in quella sede si terrà conto anche dei rilievi mossi dal relatore e delle osservazioni fatte dall'onorevole Borra.

PICCINELLI. Sarebbe opportuno approfondire meglio il problema sollevato dal-

l'onorevole Borra, perché, dal momento che ci si preoccupa dell'aumento dei prezzi e dal momento che il Governo ha rinunciato ad aumentare le tariffe pubbliche per non provocare una spinta in avanti all'aumento dei prezzi, è chiaro che il problema dei livelli di pensione degli addetti ai servizi di trasporto pubblico, degli elettrici e dei telefonici non possono non essere esaminati con accuratezza. Perciò, nel momento in cui poniamo le premesse per una rimodificazione generale di tutti i criteri delle gestioni speciali, poniamo anche una rimodificazione per l'aumento dei prezzi. Non vogliamo che si creino delle situazioni di privilegio inammissibili a vantaggio di coloro che si trovano in condizione di ricevere delle controprestazioni che diano luogo a pensioni non giustificate.

DELLA BRIOTTA. Senza voler entrare nel merito delle osservazioni dell'onorevole Bianchi Fortunato credo sia opportuna una breve pausa di meditazione, ed in tal senso aderisco alla richiesta formulata dagli altri colleghi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta, con l'intesa che tale rinvio, lungi dall'essere ispirato da intenti dilatori, consenta ai membri della Commissione di approfondire i problemi sollevati nel corso di questa seduta.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO